

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5371 del 16/10/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 314 del 22/01/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA: "SOCIETÀ AGRICOLA BARDI LUIGI E GUIDO S.S." ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI, PRODUZIONE LATTE CRUDO, COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ALTRI SEMINATIVI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO, LOC. ZENA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5496 del 12/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 314 del 22/01/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: "SOCIETÀ AGRICOLA BARDI LUIGI E GUIDO S.S."

ATTIVITÀ: "ALLEVAMENTO BOVINI, PRODUZIONE LATTE CRUDO, COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ALTRI SEMINATIVI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO, LOC. ZENA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 314 del 22/01/2020, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 986 del 24/01/2020, acquisito al prot. ARPAE n. 14352 del 29/01/2020, per l'attività di "allevamento bovini, produzione latte crudo, coltivazioni miste di cereali e altri seminativi" svolta dalla ditta "SOCIETÀ AGRICOLA BARDI LUIGI E GUIDO S.S." (C.F. 00711740332- sede legale in Carpaneto P.no, Loc. Zena), nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Loc. Zena n. 48, comprendente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "fosso poderale", a sua volta recapitante nel canale consortile "Scolmatore di Zena";
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 in ordine all'impatto acustico;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 115215 del 03/07/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "SOCIETÀ AGRICOLA BARDI LUIGI E GUIDO S.S." (C.F. 00711740332- sede legale in Carpaneto P.no, Loc. Zena), per le sole matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 120984 in data 11/07/2023 è stata trasmessa l'istanza al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, chiedendo di verificare la necessità di contestuale acquisizione di ulteriori titoli abilitativi, in base alla quale compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi, atteso che nell'istanza la ditta ha dichiarato l'intenzione di ampliare le strutture zootecniche (con costruzione di due fabbricati), al fine del potenziamento della capacità produttiva dell'allevamento;
- con nota prot. n. 11982 del 04/08/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 135667 in pari data, il Suap dell'Unione Valnure e Valchero ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame dell'istanza di Permesso di Costruire per "ampliamento strutture zootecniche con costruzione tettoia vitelli e nuova stalla rimonta" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto P.no, Loc. Zena, presentata dalla Ditta "SOCIETÀ AGRICOLA BARDI LUIGI E GUIDO S.S." comprendente l'endoprocedimento relativo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013;
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero, con nota prot. n. 142203 del 18/08/2023 questa Agenzia ha richiesto la documentazione integrativa per entrambe le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 146469 del 29/08/2023, sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 167860 del 04/10/2023, è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 9 del 14/09/2023 Sinadoc 25754/2023) risulta che:

- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica indicata nell'AUA rilasciata con la suddetta Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 314 del 22/01/2020, è la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 16586 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio trinciato di triticale, trinciato di sorgo): 240 t/anno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno; ACQUE REFLUE / DI MUNGITURA AGGIUNTE: 5836 t/anno
 - per un TOTALE di 22662 t/anno;
- la consistenza dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 34756, ricevuta da Arpaec con prot. n. 135181 del 03/08/2023, è pari a 1340 capi (pari a 554 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte: 620 capi
 - Capi da rimonta: 550 capi (di cui 350 collocati in loc. Castelletto)
 - Vitelli: 170 capi;
- l'allevamento di bovini da latte è svolto principalmente nel sito in oggetto, in Comune di Carpaneto Piacentino loc. Zena (cod Ausl 011PC108), e in un secondo centro sito in loc. Castelletto (cod Ausl 011PC009), entrambi collocati in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- è previsto un digestore anaerobico degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, avente potenza nominale di 250 kWel;
- nel centro produttivo in loc. Zena è presente un separatore del digestato di tipo "a compressione elicoidale" con un'efficienza di separazione pari al 11 %;
- per la conservazione del digestato l'allevamento dispone, in loc. Zena, di due vasche in cemento scoperte e di una concimaia coperta e, in loc. Castelletto, di due vasche in cemento scoperte, tutte debitamente collaudate nel 2017;
- i percolati e le acque meteoriche raccolte dalle trincee degli insilati vengono convogliate direttamente agli stoccaggi finali;
- i terreni indicati nel Quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 34756 hanno superficie complessiva pari a 399.27.00 Ha, adeguata allo spandimento del digestato prodotto;
- la **modifica dello stabilimento consiste** :
 - nella realizzazione in loc. Zena di una nuova stalla per il ricovero dei bovini da rimonta e di una vitellaia

- coperta, con conseguente dismissione del centro produttivo in loc. Castelletto;
 - nel rifacimento dell'area di mungitura con utilizzo di robot automatizzati;
 - nella realizzazione di una concimaia coperta per il digestato solido separato;
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, tenuto conto che la ditta intende adottare parametri di Superficie Utile di Stabulazione più abbondanti rispetto al minimo previsto dalla norma, sarà pari a 1474 capi (pari a 613,2 t di peso vivo) così suddivisi:
 - Bovine da latte in produzione libera su lettiera permanente 116 capi e bovine da latte produzione libera con cuccetta 698 capi, per un totale di 814 capi;
 - Capi da rimonta vacche da latte con cuccette 144 capi e vacche da latte su lettiera solo in area di riposo 150 capi, per un totale di 294 capi;
 - Vitelli svezzamento 0-6 mesi con lettiera 366 capi;
- all'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, verranno convogliati gli effluenti zootecnici aziendali, secondo la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 24.957 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - per un TOTALE di 24.957 t/anno;
 - ACQUE METEORICHE AGGIUNTE: 193 t/anno;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 10 del 05/10/2023 Sinadoc 25754/2023) risulta che:

- la ditta intende ampliare le strutture zootecniche presenti nella sede aziendale in Loc. Zena, per poter ospitare tutta la rimonta delle bovine da latte e dismettere l'allevamento situato in Loc. Castelletto;
- la stalla per la rimonta verrà destinata in parte all'allevamento dei vitelli su lettiera permanente (tot. 300 vitelli), in parte alle cuccette per le manze (144 cuccette) ed in parte ad ospitare le vacche asciutte su lettiera permanente (circa 60 vacche). La superficie coperta rimanente verrà destinata a concimaia coperta per lo stoccaggio del solido separato che potrà essere utilizzato anche per comporre la lettiera permanente in sostituzione alla paglia. La stalla sarà dotata di ruspette per pulizia delle corsie di alimentazione, le quali conducono il refluo raccolto all'interno di una canalina posta in testata alla stalla (lato nord) che successivamente verrà mandato direttamente all'impianto di biogas;
- all'interno della stalla esistente verranno inseriti 3 robot di mungitura (oltre a quelli già presenti all'interno della struttura) quindi verranno eliminate 60 cuccette, passando da 758 cuccette a 698 cuccette per le vacche in mungitura. Verranno adibiti due recinti ad infermeria, uno vicino alla sala di attesa della mungitura ed uno sul lato ovest della stalla vicino ai locali wc-spogliatoio e uffici. Sullo stesso lato, dove attualmente sono collocati i vitelli fino ai 9 mesi di età, in futuro verranno collocate le vacche asciutte (totale 56 vacche);
- la ditta intende dare agli animali spazi più ampi, rispetto a quelli minimi previsti per il benessere animale, in modo da migliorare la gestione dell'allevamento;
- è previsto che le deiezioni animali derivanti dall'allevamento dei bovini, saranno allontanate più volte al giorno e caricate giornalmente all'interno dell'impianto di biogas;
- per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni della sezione IV delle NTA del PAIR 2030, la ditta precisa quanto segue:
 - gli stoccaggi aziendali che non rispettano il rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 mq/mc, ovvero i due vasconi di stoccaggio digestato liquido esistenti a nord delle trincee ed aventi capacità circa 5.000 mc ciascuno, verranno coperti con Leca (16.b.3 della tabella 26 della Relazione generale del PAIR 2030, classificato come media efficienza pari a 50% della riduzione di emissioni NH3);
 - lo stoccaggio del digestato solido (palabile) avviene all'interno di una struttura coperta esistente, ossia la platea coperta digestato solido (14.c della tabella 26 della Relazione generale del PAIR 2030, classificato come media efficienza pari a 40% della riduzione di emissioni NH3);
 - per quanto riguarda i sistemi di rimozione degli effluenti nelle corsie di servizio, la casistica dell'allevamento in oggetto ricade in corsia con pavimento pieno e rimozione 2-4 volte al dì, che corrisponde al 15% della riduzione di emissioni NH3 ovvero bassa;
 - per quanto riguarda la stabulazione in lettiera, la casistica dell'allevamento ricade sul rinnovo completo delle lettiere senza corsia di alimentazione: rinnovo completo del materiale in un periodo minore di 30 giorni che equivale alla riduzione del 20% delle emissioni;
 - per quanto riguarda i sistemi di climatizzazione della stalla, le coperture delle strutture sono coibentate e sono dotate di impianti di ventilazione (riduzione del 10% delle emissioni);

Atteso che:

- con nota prot. n. 155120 del 13/09/2023, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA, trasmesse dal medesimo Suap con nota prot. n. 14376 del 27/09/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 163850 in pari data:
 - nota prot. n. 160847 del 22/09/2023, con cui il Servizio Territoriale di ARPAE ha espresso parere favorevole alla domanda di modifica non sostanziale di Aua, in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
 - nota prot. n. 14272 del 26/09/2023, con cui il Comune di Carpaneto P.no ha espresso parere di conformità edilizia ed urbanistica;
- con la medesima nota prot. n. 14376 del 27/09/2023. acquisita al prot. Arpae n. 163850 in pari data, il Suap dell'Unione Valnure e Valchero ha informato che il Comune di Carpaneto P.no non ha trasmesso la propria determinazione (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi entro il termine di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. c) della L. n. 241/1990; per effetto del mancato riscontro da parte del sopracitato Ente, si è formato l'assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990;
- con nota prot. n. 93556 del 08/09/2023 (trasmessa dal Suap con nota prot. n. 13690 del 14/09/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 155704 in pari data), il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato la conformità della pratica, con osservazioni e prescrizioni;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 314 del 22/01/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 986 del 24/01/2020, alla ditta "SOCIETÀ AGRICOLA BARDI LUIGI E GUIDO S.S." per l'attività di "allevamento bovini, produzione latte crudo, coltivazioni miste di cereali e altri seminativi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no, Località Loc. Zena, come segue:

- **sostituendo il punto 3) del dispositivo** dell'AUA di cui alla suddetta d.d. n. 314/2020 **con il seguente:**

"3. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E01 COGENERATORE IMPIANTO A BIOGAS - POTENZA TERMICA NOMINALE 546 KWt – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

TORCIA DI EMERGENZA IMPIANTO A BIOGAS

VAVOLA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE

- a) devono essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali, tra cui quelle descritte nella documentazione prodotta, per limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno;
- b) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;

- c) tutte le strutture e tutti gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- d) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- e) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- f) per la lettiera permanente dei capi in stabulazione libera il gestore deve impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Deve, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- g) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette il gestore deve prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- h) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- i) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni (comprese le operazioni di manutenzione del biofiltro);
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto secondo quanto previsto dalla DGR 1495/11;

le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- j) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- k) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di **due anni** a partire dalla messa a regime del digestore. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725:2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno **due autocontrolli/anno** da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, **entro il 31 marzo dell'anno successivo**, i dati rilevati ad Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
- l) il biofiltro deve essere mantenuto in perfetta efficienza e, considerato che il gestore prevede una fase di monitoraggio a monte e valle, dette informazioni devono essere mantenute presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti al controllo;
- m) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli interventi in progetto non può superare tre mesi;
- n) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli interventi in progetto ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- o) **deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017 entro le tempistiche stabilite dalla Regione medesima;**

- **sostituendo il punto 5) del dispositivo dell'AUA di cui alla suddetta d.d. n. 314/2020 con il seguente:**

"5. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
2. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
3. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici/digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
4. il funzionamento dell'impianto di digestione anaerobica da 250 Kwel, e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 24.957 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
per un TOTALE di 24.957 t/anno;

ACQUE METEORICHE AGGIUNTE: 193 t/anno

5. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. n. 1495/2011;
6. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n.3/17 e successive modifiche e aggiornamenti;
7. con cadenza annuale dovranno essere trasmesse ad ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agrozootecnico definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n. 3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;"

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 314 del 22/01/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 986 del 24/01/2020, acquisito al prot. ARPAE n. 14352 del 29/01/2020, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 986 del 24/01/2020)
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma

di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.